Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **Roma - Giovedì, 22 agosto 1929 - Anno VII** — **Numero 195**

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2110.**

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. **1447.**

Approvazione della convenzione stipulata il 18 maggio 1929 con l'arch. Cesare Bazzani per la direzione dei lavori del nuovo edificio della Biblioteca nazionale di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 17 dicembre 1911, n. 1444, con il quale fu approvata la convenzione stipulata addì 11 novembre 1911 con l'architetto gr. uff. Cesare Bazzani, relativa alle attribuzioni ed ai compensi dovuti al direttore dei lavori per la costruzione del nuovo edificio della Biblioteca nazionale di Firenze;

Veduto il R. decreto 22 novembre 1923, n. 2768, con il quale fu approvata la convenzione 1° ottobre 1923, stipulata con l'architetto gr. uff. Cesare Bazzani a modificazione dei patti stabiliti nella precedente convenzione in data 11 novembre 1911, per la parte concernente la determinazione del compenso dovuto all'architetto medesimo in relazione all'importo dei lavori;

Veduta la nuova convenzione stipulata il 18 maggio 1929 con il predetto gr. uff. Cesare Bazzani, con la quale viene modificato l'art. 3 della precedente convenzione 1° ottobre 1923;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'annessa convenzione in data 18 maggio 1929, stipulata con l'architetto gr. uff. Cesare Bazzani, che modifica l'art. 3 della precedente convenzione 1° ottobre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 287, *foglio* 89. — FERZI.

Repertorio n. 212.

REGNANDO SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventinove (Anno VII) il giorno diciotto del mese di maggio in Roma, in una sala del Ministero della pubblica istruzione al Viale del Re, avanti di me dottor Ettore Caraccio, nella mia qualità di ufficiale rogante, delegato a ricevere e a stendere i contratti da stipularsi nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica istruzione, come da decreto Ministeriale 13 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1925, reg. 2, foglio 155, ed alla presenza dei signori dott. Giovanni Mariotti fu Francesco e dott. Ettore Pannain fu Alberto, entrambi nati in Napoli e domiciliati in Roma, testimoni abili ed idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti, sono comparsi:

1° il dott. gr. uff. Vincenzo De' Nobili fu Alfredo, nato in Lucca e domiciliato in Roma, ispettore generale capo del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione come da decreto Ministeriale 16 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1925, reg. 7, foglio 276;

2° l'architetto gr. uff. Cesare Bazzani fu Luigi, nato in Roma e domiciliato in Roma, via dei Monti Parioli n. 1.

Si premette:

che con la convenzione stipulata addì 11 novembre 1911, approvata con R. decreto 17 dicembre 1911, n. 1444, e registrata in Roma il 2 febbraio 1912, al n. 17252, atti privati, volume 297, furono determinati i còmpiti e i compensi spettanti all'architetto gr. uff. Cesare Bazzani per lo studio e la compilazione dei progetti della nuova sede della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, nonchè per la direzione dei lavori;

che con la convenzione stipulata addì 1° ottobre 1923, approvata con R. decreto 22 novembre 1923, n. 2768, e registrata in Roma il 9 gennaio 1924, al n. 10263, vol. 431, atti pubblici, furono apportate talune modificazioni alla precedente surriferita convenzione 11 novembre 1911;

che si è riconosciuta l'opportunità di modificare l'art. 3 della sopra menzionata convenzione in data 1° ottobre 1923 e che in merito ha espresso parere favorevole il Consiglio di Stato in adunanza del 16 gennaio 1929.

Tutto ciò premesso, i signori comparenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono ben certo, col presente atto in forma pubblica amministrativa convengono e stipulano quanto segue:

L'art. 3 della convenzione stipulata addì 1° ottobre 1923, approvata con il R. decreto 22 novembre 1923, n. 2768, e registrata in Roma al n. 10263, vol. 431, atti pubblici, gratis, è sostituito dall'articolo seguente:

« Le percentuali del tre per cento (3 %) e del due per cento (2 %) come sopra fissate saranno liquidate provvisoriamente sull'importo degli stati di avanzamento allegati ai certificati di pagamento alle imprese, e definitivamente sull'importo netto dei lavori risultante dagli atti di collaudo.

« Sulle dette percentuali saranno eseguite le trattenute del dieci per cento (10 %) fino a collaudo dell'opera. Sarà però in facoltà dell'Amministrazione di corrispondere all'architetto Bazzani le dette trattenute anche prima del collaudo dell'opera, purchè sia trascorso un quinquennio dal collaudo dei singoli lavori ai quali si riferiscono le percentuali su cui le trattenute furono operate. Eguale facoltà avrà l'Amministrazione rispetto alle trattenute eseguite sulle percentuali pagate al Bazzani per i lavori compiuti alla data della convenzione 1° ottobre 1923 ».

Richiesto, nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e steso il presente atto, e alla continua presenza dei costituiti testimoni ne ho data chiaramente lettura ai comparenti, i quali, da me interpellati, hanno dichiarato l'atto stesso pienamente conforme alla rispettiva loro volontà e lo sottoscrivono a norma di legge con i testimoni e con me ufficiale rogante per ultimo.

Consta il presente atto di fogli due, in pagine cinque da me personalmente scritte, meno righe tredici dopo le firme apposte in calce.

Il presente atto sarà registrato gratuitamente perchè fatto nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Vincenzo De' Nobili.
Cesare Bazzani.
Giovanni Mariotti, teste.
Ettore Pannain, teste.
Ettore Caraccio, ufficiale rogante.

Numero di pubblicazione 2111.

REGIO DECRETO 27 giugno 1929, n. 1427.

Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, sulla fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, recante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca, conservati in recipienti;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, è fabbricante di prodotti alimentari della pesca conservati in scatole, o in altri recipienti, chi attenda, anche stagionalmente, alla suddetta lavorazione in appositi locali con speciali impianti e con l'impiego di mano d'opera industriale.

Sono prodotti alimentari della pesca conservati in scatole od in altri recipienti quelli per la cui conservazione il recipiente costituisce elemento essenziale.

Art. 2.

La denuncia da presentare al prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 1 della legge deve indicare:

a) le materie prime che si intendono lavorare, ed i sistemi di lavorazione;

b) la ubicazione della fabbrica e dei magazzini di deposito dell'azienda;

c) il numero medio delle persone impiegate, distinte per sesso e per età;

d) la quantità annua del prodotto che viene fabbricato;
e) il laboratorio chimico e batteriologico, autorizzato dallo Stato, al quale si intende richiedere le analisi annuali dei prodotti prescritte dall'art. 3 della legge.

La denuncia deve inoltre contenere la descrizione del macchinario impiegato e del sistema di chiusura dei recipienti adoperati per mettere in commercio il prodotto, ed essere corredata della pianta dei locali di lavorazione, con cenni sulla utilizzazione di ciascuno di essi.

Alla denuncia saranno unite le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto. Copia di tali dichiarazioni sarà conservata presso il fabbricante.

Delle denuncie viene data comunicazione dal prefetto ai Ministeri dell'interno, dell'economia nazionale e delle finanze.

Art. 3.

La salubrità dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito dei prodotti, prescritta dall'art. 2 della legge, deve risultare da una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comunale vistata dal podestà.

Indipendentemente da tale dichiarazione, è in facoltà dell'autorità sanitaria di visitare, in qualunque tempo, la fabbrica per accertarsi che nei vari locali di lavorazione e di deposito siano mantenute le necessarie condizioni igieniche.

Se nella visita siano stati accertati inconvenienti da rimuovere, l'autorità sanitaria ne fa rapporto al prefetto, il quale assegna al proprietario della fabbrica un termine perentorio per eliminarli, salvo i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto, con decreto, ordina la chiusura della fabbrica. Del provvedimento è data dal prefetto comunicazione ai Ministeri dell'interno, dell'economia nazionale e delle finanze.

All'interessato è concesso un termine di trenta giorni per ricorrere contro il provvedimento al Ministero dell'interno, il quale decide in modo definitivo, sentiti i Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Così nella dichiarazione dell'ufficiale sanitario come negli altri accertamenti sanitari si terranno presenti le norme del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530.

Art. 4.

L'immunità del personale della fabbrica da malattie infettive e diffusive deve risultare da una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comunale, vistata dal podestà, da esibirsi all'atto della assunzione del personale medesimo e da conservarsi presso la Direzione dello stabilimento.

Verificandosi qualcuna di tali malattie in una persona già assunta in servizio, la medesima deve essere allontanata dalla fabbrica, e non potrà esservi riammessa, se non dietro presentazione d'un certificato dell'ufficiale sanitario, vistato dal podestà, il quale attesti la cessazione di ogni pericolo di contagio.

Agli effetti di cui sopra l'ufficiale sanitario può, in qualunque tempo, procedere ad accertamenti sanitari circa il personale addetto al lavoro.

Per le misure da imporre al proprietario della fabbrica si seguiranno le norme stabilite nella seconda parte dell'art. 3.

Art. 5.

L'efficacia dei processi di sterilizzazione dei prodotti conservati in recipienti a chiusura ermetica (trattamento ad alta temperatura), nonchè dei processi intesi a garantire l'igienica preparazione e la buona conservazione dei prodotti, deve risultare da una dichiarazione del direttore di uno degli istituti indicati all'art. 6.

Gli uffici sanitari provinciali e comunali ed il Ministero dell'interno possono, in qualunque tempo, controllare l'efficacia dei suddetti processi.

Qualora si riscontrino irregolarità si seguiranno le norme contenute nella seconda parte dell'art. 3.

Art. 6.

I laboratori chimici e batteriologici ai quali i produttori debbono rivolgersi per fare analizzare la propria produzione sono i laboratori di vigilanza igienica provinciali, autorizzati ai termini degli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2889, e la Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2126.

Nei casi di ricorso degli interessati contro i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 3 il Ministero dell'interno disporrà — ove del caso — una nuova analisi dei prodotti da parte del Laboratorio chimico batteriologico del Ministero stesso.

Art. 7.

L'analisi annuale obbligatoria dei prodotti, secondo l'articolo 3 della legge, dovrà essere compiuta entro un mese dalla data di inizio delle lavorazioni stagionali.

Art. 8.

Per i prodotti presentati per l'importazione definitiva il controllo spetta al veterinario governativo di confine e di porto e agli uffici doganali ed è esercitato, per quanto riguarda la visita sanitaria, nei posti all'uopo designati dal Ministero dell'interno.

Nelle operazioni doganali, presso gli uffici doganali di confine e presso gli uffici di porto, non potrà emettersi bolletta di cauzione per la spedizione dei prodotti in esenzione da visite.

Per i prodotti presentati e dichiarati per esportazione, o per cabotaggio, il controllo spetta ugualmente agli uffici suddetti.

Art. 9.

Le scatole destinate a contenere i prodotti alimentari della pesca conservati debbono rispondere ai requisiti voluti dall'art. 125 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, modificato dal R. decreto 23 giugno 1904, n. 369.

Art. 10.

Circa l'impiego dell'aceto dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, restando pertanto l'obbligo di indicare sui recipienti la specie di aceto adoperato, quando non si tratti di aceto di puro vino.

L'obbligo di indicazione della specie ricorre in ogni caso relativamente all'impiego dell'olio.

Art. 11.

Ogni qualvolta nelle visite di controllo sorgano dubbi circa l'identità del prodotto, nonchè circa la preparazione e la conservazione di esso e circa l'identità e qualità delle sostanze all'uopo adoperate, è data facoltà di prelevare campioni dei prodotti dovunque questi si trovino. I campioni,

in numero di 4, verranno chiusi in modo da impedire la manomissione ed assicurarne la integrità, e suggellati preferibilmente con ceralacca e col timbro dell'ufficio prelevatore, identificati con firma del funzionario o ufficiale o agente prelevatore.

L'interessato ha facoltà di apporre la firma e la timbratura propria.

Al medesimo sarà assegnato uno dei campioni. Gli altri campioni accompagnati dal verbale dell'operazione, se prelevati in visite fatte nell'interno del Regno, saranno trasmessi all'autorità sanitaria competente; se prelevati, invece, in visite doganali, saranno trattenuti dal veterinario di confine.

Sarà cura di detta autorità sanitaria o del veterinario di confine e di porto di trasmettere i campioni al laboratorio più vicino fra quelli indicati all'art. 6 del presente regolamento, e, nei casi di contestazione sull'identità del prodotto, al Regio laboratorio centrale di idrobiologia in Roma.

In base ai risultati di dette visite l'autorità prelevante procederà alle eventuali denuncie all'autorità giudiziaria.

Del risultato di tali visite sarà inoltre data comunicazione al Ministero dell'interno perchè — ove si tratti di merce fabbricata in Italia — siano prese le necessarie misure nei riguardi del fabbricante ai sensi degli articoli 3, 4 e 5.

Art. 12.

Le autorità ferroviarie e marittime devono sempre consentire la visita e gli accertamenti ritenuti necessari dai funzionari, ufficiali ed agenti cui incombono tali verifiche, i quali del dissuggellamento e dell'apertura dei carri e degli imballaggi debbono compilare apposito verbale, firmato da tutti gli intervenuti, rilasciandone copia al vettore.

Art. 13.

Le merci confiscate dalle autorità competenti subiranno il trattamento stabilito dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 14.

L'indicazione del peso netto deve riferirsi, fatta eccezione per i prodotti ammarinati, all'intiero contenuto del recipiente, restando assoggettata agli usi commerciali la definizione del rapporto quantitativo tra il prodotto principale indicato sul recipiente e le altre sostanze impiegate per condimento o per conservazione del prodotto stesso.

Per i prodotti ammarinati il peso netto deve riferirsi soltanto al prodotto principale indicato sul recipiente.

Art. 15.

Nei controlli circa l'indicazione del peso netto, per i recipienti contenenti tonno è consentita una tolleranza del 6 per cento, per quelli contenenti prodotti ammarinati è consentita una tolleranza del 2 per cento. Relativamente agli altri prodotti la tolleranza consentita è del 5 per cento, fatta eccezione dei prodotti salati umidi, in barili o recipienti simili di legno, per i quali deve considerarsi tollerato il calo ammesso dall'uso commerciale.

Art. 16.

La constatazione del peso netto, oltre che dalle autorità e dagli istituti precedentemente indicati, può essere eseguita anche dagli organi di polizia annonaria ed urbana.

Art. 17.

Per avvalersi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge gli interessati debbono fare apposita domanda al Ministero dell'economia nazionale, allegando copia del marchio da apporre sui recipienti, e fornendo la prova di aver fatto la prescritta dichiarazione di riserva del marchio stesso presso l'Ufficio della proprietà intellettuale.

Il Ministero dell'economia nazionale decide, sentito il Ministero dell'interno, ed, ove accolga la domanda, può dare alla autorizzazione una durata limitata, o renderla valevole solo per i prodotti da esportare verso determinati mercati.

Delle autorizzazioni di cui sopra il Ministero dell'economia nazionale dà comunicazione alla Prefettura del luogo ove è situata la fabbrica.

Art. 18.

Le dichiarazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4 della legge debbono essere direttamente apposte, nei modi indicati, sui recipienti, escludendo l'uso di targhe o di etichette.

L'obbligo delle dichiarazioni non riguarda i mezzi di imballaggio (casse, gabbie, sacchi, ecc.) usati esclusivamente pel trasporto.

Gli involucri di cui al penultimo comma del suddetto articolo ai quali sono applicabili le disposizioni sulle dichiarazioni obbligatorie, sono quelli nei quali il recipiente immediato sia costantemente avvolto e posto in vendita.

Art. 19.

E' consentito apporre sui recipienti direttamente o per mezzo di targhe o di etichette qualsiasi contrassegno od indicazione, sempre che questi ultimi non siano in contraddizione con le dichiarazioni e le denominazioni obbligatorie e salva l'osservanza del 4° comma dell'art. 4 della legge.

Art. 20.

Salvo le disposizioni speciali del presente decreto, l'incarico di vigilanza sulla osservanza delle norme contenute nella legge e nel regolamento medesimo spetta agli ufficiali ed agenti di polizia urbana ed agli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 287, *foglio* 74. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2112.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1435.

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1470, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a ri-

schi speciali, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1470;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1470, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 79. — FERZI.

Disposizioni integrative e regolamentari del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, sulla garanzia dei crediti della esportazione soggetti a rischi speciali, modificato e convertito in legge con legge 14 giugno 1928, n. 1470.

Art. 1.

I crediti degli affari di esportazione possono essere ammessi alla garanzia di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, quando siano soggetti a rischi speciali a causa o delle particolari caratteristiche e condizioni dell'affare o della durata particolarmente lunga dei crediti stessi o della particolare natura dei titoli rappresentativi dei medesimi crediti.

I detti crediti non possono avere, normalmente, una durata superiore a tre anni, limite che può essere superato solamente in casi eccezionali quando ricorrano speciali circostanze interessanti l'economia nazionale.

Art. 2.

Quando l'affare di esportazione abbia riguardo a prodotti dell'industria, per la caratteristica di prodotto nazionale di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge saranno normativi i criteri della legge 15 luglio 1926, n. 1379, e successive integrazioni e modificazioni, sulla preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.

Art. 3.

I crediti che possono essere ammessi a garanzia debbono costituire la contropartita della fornitura.

Il rischio incomincia a decorrere non prima del momento in cui il credito venga a risultare liquido o per il fatto della consegna di buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi o del rilascio di una cambiale, dell'accettazione di una tratta, oppure pel fatto del rilascio di una dichiarazione scritta, oppure in altro modo ritenuto valido a termini del contratto di fornitura.

Art. 4.

Quando ricorrano speciali circostanze, la garanzia, con particolari cautele, potrà avere inizio dal momento in cui il prodotto industriale sia stato ultimato o la merce sia stata approntata per la consegna o l'opera sia stata compiuta.

Art. 5.

Quando ricorrano speciali circostanze e con particolari limitazioni e cautele, la garanzia potrà essere estesa anche agli anticipi della fornitura che siano fatti mediante titoli.

Tali titoli debbono essere costituiti o da cambiali o da tratte accettate o da buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi a breve scadenza.

Art. 6.

La garanzia può avere riguardo non solo ai rischi dei crediti in atto al momento della concessione, ma, altresì, condizionatamente, ai rischi dei crediti futuri sorgenti o da un affare già concluso o anche da un affare in corso di trattazione.

In ogni caso, però, il rischio incomincia a decorrere non prima dei termini stabiliti dai precedenti articoli.

Art. 7.

L'impegno di addivenire all'assunzione dei rischi di crediti futuri potrà essere preso caso per caso, contro il corrispettivo di una speciale provvigione, la quale, qualora l'assunzione della garanzia abbia effettivamente seguito, potrà essere portata in tutto o in parte a riduzione del premio per l'assunzione della garanzia stessa.

Art. 8.

Il Comitato di cui all'art. 11 del Regio decreto-legge suddividerà l'intero ammontare del credito nel modo seguente:

a) una parte, non superiore al 65 % dell'ammontare dell'affare, rappresenterà la somma per la quale la gestione concederà la propria garanzia;

b) una parte costituirà la somma che nè l'assicurato nè i successivi cessionari, a pena di nullità della garanzia concessa, potranno comunque coprire di assicurazione; questa parte non potrà essere inferiore al presunto utile, più il 10 % dell'ammontare del credito ammesso a garanzia;

c) una parte, risultante dalla eventuale rimanenza, costituirà la somma che potrà essere coperta da assicurazione altrove.

Il Comitato esamina la domanda di garanzia e trasmette, per le definitive e inappellabili determinazioni, al Ministero delle finanze, insieme con il proprio parere, copia della domanda stessa e della documentazione relativa. Il Comitato nel trasmettere al Ministero delle finanze le domande di garanzia che implichino, a senso degli articoli 1, 4, 5, 7 e 11, deroghe alle condizioni normali, deve altresì indicare se e quali ragioni vi siano che giustifichino la concessione delle deroghe stesse.

Art. 9.

All'atto dell'assunzione dei singoli rischi la garanzia considerata dal Regio decreto-legge potrà essere limitata o escludendo dalla garanzia stessa alcuni rischi o variando i termini dell'art. 4, capoverso, del Regio decreto-legge o anche introducendo altre condizioni.

Quando la garanzia sia prestata a favore di una banca finanziatrice, alla gestione potrà essere riservato il diritto di rivalsa contro l'esportatore.

Art. 10.

La garanzia è data per somme fissate in lire italiane anche quando il credito sia espresso in altra moneta.

Art. 11.

Il premio del rischio di ogni singolo credito ha sempre riguardo, con carattere di unicità, all'intero credito ammesso a garanzia e all'intero periodo della garanzia stessa.

Il Comitato di cui all'art. 11 del Regio decreto-legge potrà stabilire che al momento dell'inizio della garanzia il detto premio sia corrisposto solo in parte, però non inferiore al terzo. La parte rimanente potrà essere corrisposta in una o in più rate. Queste sono sempre dovute indipendentemente da ogni evento e su di esse decorre l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto aumentato fino ad un massimo del 3 %.

Art. 12.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni farà risultare l'ammissione alla garanzia da uno speciale contratto di assicurazione.

Anche l'impegno di addivenire all'assunzione dei rischi di crediti futuri può risultare da uno speciale contratto.

Ogni impegno supplementare, modificativo o integrativo, dovrà risultare da apposite appendici ai detti contratti.

Art. 13.

Le condizioni generali di polizza sono approvate con decreto del Ministero delle finanze e dell'economia nazionale, su proposta del Comitato di cui all'art. 11 del Regio decreto-legge.

Art. 14.

La richiesta dell'ammissione alla garanzia può essere fatta non solo dall'esportatore, ma anche dal finanziatore, oppure dall'uno e dall'altro congiuntamente.

Art. 15.

Le domande per l'ammissione alla garanzia, che, a norma dell'art. 3 del Regio decreto-legge, debbono essere presentate all'Istituto nazionale per l'esportazione, risulteranno da uno speciale modulo, contenente un apposito questionario deliberato dal Comitato di cui all'art. 11 del Regio decreto-legge.

L'Istituto nazionale per l'esportazione potrà richiedere volta per volta notizie supplementari e quella documentazione che riterrà necessaria. Allo stesso Istituto spetta in genere di provvedere agli accertamenti del caso per tutto quanto concerne l'assunzione della garanzia.

Art. 16.

L'Istituto nazionale per l'esportazione potrà esigere che la domanda di ammissione alla garanzia sia accompagnata dal versamento di una determinata somma quale anticipo delle spese di informazioni e simili.

Art. 17.

Tutte le somme che in qualunque tempo vengono riscosse o realizzate o recuperate in dipendenza del credito assicurato, spettano in primo luogo all'Istituto nazionale delle assicurazioni fino a copertura completa degli indennizzi corrisposti, salvo riparto con gli altri assicuratori quando ricorra il caso di cui all'art. 8, comma secondo, del Regio decreto-legge e sia soddisfatta la condizione di cui al seguente art. 18.

Art. 18.

Quando ricorra il caso di cui all'art. 8, secondo comma, del Regio decreto-legge, l'imputazione alla gestione delle riscossioni e dei recuperi parziali nella misura proporzionalmente ridotta risultante da tale somma, avrà luogo solamente se la quota di rischio degli enti e compagnie sia assunta prima o contemporaneamente all'assunzione del rischio da parte della medesima gestione.

Art. 19.

Le operazioni considerate dal Regio decreto-legge e dal presente decreto sono soggette anche alle disposizioni del Codice di commercio riguardanti le assicurazioni in genere e le assicurazioni contro i danni in ispecie, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito dal detto Regio decreto-legge e dal presente decreto o anche dal contratto di assicurazione nella parte soggetta a deroghe contrattuali.

Art. 20.

Le adunanze del Comitato di cui all'art. 11 del Regio decreto-legge sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, o effettivi o rispettivi sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione o il presidente del Comitato tecnico dell'Istituto stesso, il rappresentante del Ministero delle finanze e il rappresentante del Ministero dell'economia nazionale, o i rispettivi sostituti di questi ultimi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I sostituti dei membri effettivi possono intervenire alle adunanze anche quando siano presenti i rispettivi titolari, ma in questo caso non hanno diritto a voto.

Il Comitato potrà nominare nel proprio seno un segretario.

Art. 21.

Su decisione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, sentito il Comitato di cui all'art. 11 del Regio decreto-legge, le quote di garanzia della gestione possono essere cedute, sia interamente, sia in parte.

Sulle dette quote può essere ammessa la partecipazione diretta di altre imprese di assicurazione con trattati generali e particolari. Le quote stesse possono inoltre essere scambiate con rischi della stessa specie.

Art. 22.

Il computo del complesso dei rischi che la gestione può assumere a norma dell'art. 6 del Regio decreto-legge sarà effettuato tenendo conto delle seguenti disposizioni:

a) i rischi comunque ceduti in riassicurazione saranno portati in conto solamente per la metà della parte ceduta;

b) i rischi e le parti di essi che comunque cessino o vengano a scadere, saranno detratti dal conto.

I rischi comunque assunti sotto condizioni sospensive verranno imputati a riduzione della somma disponibile per nuove operazioni, con annotazione provvisoria per essere poi detratti o portati definitivamente in conto nel momento in cui verrà a risultare la decadenza dell'impegno, o, rispettivamente, la definitiva assunzione.

Art. 23.

Nè il Comitato di cui all'art. 11 del Regio decreto-legge nè il Ministero delle finanze sono tenuti a indicare i motivi delle proprie decisioni, neppure agli interessati alla garanzia.

Tutte le persone che per le loro funzioni vengono a conoscenza di fatti, decisioni, documenti relativi alle operazioni considerate dal Regio decreto-legge e dal presente decreto sono vincolate al segreto di ufficio.

Art. 24.

Fino a che duri la gestione per conto dello Stato di cui al R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, le somme comunque destinate a costituire il fondo di garanzia di cui all'art. 10 di detto decreto sono esenti da imposta di ricchezza mobile e da qualsiasi altro tributo diretto, sovraimposta e addizionale.

Parimenti fino a che duri la gestione per conto dello Stato, i premi di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge e le provvigioni di cui al precedente art. 7 del presente regolamento sono esenti dalla tassa sulle assicurazioni stabilite dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281. Inoltre sono esenti dalle tasse di bollo ordinarie e non sono soggetti a tassa di registro tutti i contratti di assicurazione e le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti staccati dai registri a madre e figlia o formati sopra ogni altra sorta di carta anche stampata in dipendenza delle operazioni di cui al citato R. decreto-legge 2 giugno 1927.

Sempre fino a che duri la gestione per conto dello Stato, non sono parimenti soggette a tassa di registro le enunciazioni dei contratti di fornitura all'estero fatte nei contratti, nelle polizze e in tutti gli altri atti previsti nel precedente comma.

Art. 25.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni potrà valersi della consulenza, rappresentanza e difesa della Regia avvocatura erariale anche per le operazioni considerate dal Regio decreto-legge e dal presente decreto.

Uguale facoltà, nei riguardi di dette operazioni, ha l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 26.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **2113**.

REGIO DECRETO 2 agosto 1929, n. **1454**.

Fissazione della data di cessazione dell'Amministrazione straordinaria e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale nella provincia di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 27 dicembre 1928, n. 2962, concernente la riforma dell'amministrazione provinciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' fissata al 15 agosto 1929 la data di cessazione dell'Amministrazione straordinaria e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale, ai sensi della legge predetta, nella provincia di Siracusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 95. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2114**.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1456**.

Estensione ai territori annessi al Regno delle leggi per la riscossione delle tasse sugli affari e delle entrate patrimoniali dello Stato nonchè dei crediti gabellari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;

Visto il R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sulla unificazione legislativa nelle nuove Provincie;

Ritenuta la necessità di estendere ai territori annessi al Regno con le leggi sopra citate il testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle tasse sugli affari e delle entrate patrimoniali dello Stato, nonchè la legge 26 agosto 1868, n. 4548, e il relativo regolamento 15 novembre 1868, n. 4708, sulla riscossione delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia nei giudizi contravvenzionali, ed altri crediti gabellari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi ai territori annessi al Regno con le sopra citate leggi:

a) il testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle tasse sugli affari e delle entrate patrimoniali dello Stato;

b) la legge 26 agosto 1868, n. 4548, ed il relativo regolamento 15 novembre 1868, n. 4708, sulla riscossione delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia nei giudizi contravvenzionali, ed altri crediti gabellari.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad impartire le istruzioni opportune per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 97. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2115.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. 1455.

Autorizzazione a permutare il Castello Medioevale di Vercelli con l'edificio comunale « Palazzo Scuole Verga ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di sistemare la Intendenza e gli uffici finanziari nonchè gli uffici giudiziari in Vercelli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re, in deroga al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461, sulle antichità e belle arti, è autorizzato a permutare il Castello Medioevale, di proprietà del Demanio, di Vercelli, con il fabbricato « Palazzo Scuole Verga » di proprietà del comune di Vercelli, a condizione che la sopraelevazione del palazzo Verga venga arrestata alla linea di spluvio del tetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 96. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Castrocaro (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castrocaro (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Castrocaro (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 298.

(4835)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 2 febbraio 1929 presentata dal sig. prof. Alberto Kuzmanich per la riduzione del suo cognome Kuzmanich in quello di « Cusmani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Decreta:

Il cognome del sig. prof. Alberto Kuzmanich, figlio di Paolo e di Filomena Giustini, nato a Spalato, è ridotto nella forma italiana di « Cusmani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato, a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimonio già tenuti dai par-

roci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di Kuzmanich è stato corretto in quello di « Cusmani » con decreto del prefetto di Bolzano in data 28 luglio 1929-VII »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva pubblicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 28 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: G. B. Marziali.

(4302)

N. 4972 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 22 maggio 1929 presentata dal sig. Tomljanovich Mariano di Giovanni, per la riduzione del suo cognome Tomljanovich in quello di « Tomiani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Decreta:

Il cognome del sig. Tomljanovich Mariano, figlio di Giovanni e di Francesca Vaich, nato a Pola il 4 febbraio 1892, è ridotto nella forma italiana di « Tomiani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato, a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimonio già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di Tomljanovich è stato corretto in quello di « Tomiani » con decreto del prefetto di Bolzano in data 28 luglio 1929-VII »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva pubblicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 28 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: G. B. Marziali.

(4303)

N. 18012.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda del signor Bixner Antonio fu Giuseppe, nato il 30 maggio 1845 in Marlengo, circondario di Merano, provincia di Bolzano, abitante in Cervignano, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, per sè e sua moglie la riduzione del proprio cognome in quello di « Bisneri »;

Visti i certificati di pubblicazione senza reclami della domanda stessa nel comune di Cervignano, ed all'albo di questa Prefettura;

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministero della giustizia e affari di culto;

Decreta:

Il cognome del signor Bixner Antonio fu Giuseppe è ridotto nella forma italania di « Bisneri » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Passudetti Maria fu Marco, nata il 30 gennaio 1864 in Duino, provincia di Trieste.

Dell'esecuzione del presente decreto viene incaricato il signor podestà di Cervignano.

Udine, addì 25 luglio 1929 - Anno VII

Il Prefetto.

(4310)

N. 18012-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda della signora Maria Federica Leopolda Bixner di Antonio, nata in Duino, provincia di Trieste, il 23 dicembre 1888, residente in Cervignano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bisneri »;

Visti i certificati di pubblicazione senza reclami della domanda stessa nel comune di Cervignano ed all'albo di questa Prefettura;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Federica Leopolda Bixner viene ridotto nella forma italiana di « Bisneri » a tutti gli effetti di legge.

Udine, addì 25 luglio 1929 - Anno VII

Il Prefetto.

(4311)

N. 4229.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Mario Smojver, nato a Fiume il 10 luglio 1893 da Giovanni e da Giovanna Pauletich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Simoni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Smojver è ridotto nella forma italiana di « Simoni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Gulin, nata a Susak il 10 luglio 1902, moglie;
Iolanda, nata a Fiume il 28 marzo 1920, figlia;
Elena, nata a Fiume il 9 gennaio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 31 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4384)

N. 6497.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Nicolò Marcovich, nato a Fiume il 6 giugno 1880 da Nicolò e da Caterina nata Donegani, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Di Marco »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolò Marcovich è ridotto nella forma italiana di « Di Marco » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ida Piccini, nata a Fiume il 24 luglio 1874, moglie;
Gualtiero, nato a Fiume il 26 aprile 1909, figlio;
Guerrino, nato a Fiume il 23 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4385)

N. 3831.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Africh Giulio, nato a Venezia il 19 novembre 1882, da Francesco e da Adelaide Silvestri, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Afri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giulio Africh è ridotto nella forma italiana di « Afri » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alberta Gregorich, nata a Fiume il 28 marzo 1886, moglie;
Dora, nata a Fiume il 19 luglio 1908, figlia;
Giulio, nato a Fiume il 3 aprile 1918, figlio;
Ireneo, nato a Fiume il 9 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4386)

N. 2782.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Luca Manestar, nato Sv. Ielena-Crkvenisa il 16 settembre 1881 da Luca e da Cecilia Manestar, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Manestri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Luca Manestar è ridotto nella forma italiana di « Manestri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume

al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4387)

N. 3358.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Gabos » è di origine straniera, e che a mente dell'art. 2 di detto decreto può essere cambiato con altro di forma italiana solo dietro richiesta dell'interessato;

Veduta la domanda presentata dal sig. Gabos Luigi per aver cambiato il cognome in « Gabosi »;

Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del sig. Gabos Luigi, di Battista e della Stolcis Orsola, nato a Cles il 22 febbraio 1973, è cambiato in « Gabosi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e per i figli minori del sig. Gabos Luigi.

Trento, addì 5 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(4348)

N. 3357.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Eccher » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto può essere cambiato con altro di forma italiana solo dietro richiesta della interessata;

Veduta la domanda presentata dalla signorina Eccher Carla per aver cambiato il cognome in « Dall'Eco »;

Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

Il cognome della signorina Eccher Carla, figlia del fu Luigi e della Fait Giuditta, nata a Folgaria il 7 dicembre 1897, è cambiato in « Dall'Eco » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 aprile 1929 Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(4349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 16 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Mangoni Renato di Albino, domiciliato in Arezzo — Titoli del Debito pubblico al portatore: 1 — Rendita: L. 7, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 13 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: De Rosa M. Adelina — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 136.50, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data: 14 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: De Rosa M. Adelina — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 75, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data: 7 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Giuseppe De Luca Barbara fu Onofrio, notaro a Trapani, per conto di Salvo Francesca fu Natale, moglie di Maltese Antonino, domiciliata in Trapani, con vincolo dotale - Titoli del Debito pubblico al portatore: 20 — Rendita: L. 1855, con solidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 268 — Data: 7 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Giuseppe De Luca Barbara fu Onofrio, notaro a Trapani, per conto di Salvo Francesca fu Natale, moglie di Maltese Antonino, domiciliata in Trapani, con vincolo dotale - Titoli del Debito pubblico al portatore: 5 — Rendita: L. 570, con solidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 205 — Data: 22 marzo 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Verdino Giulio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico al portatore: 5 — Rendita: L. 1100, Prestito nazionale 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data: 22 marzo 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Verdino Giulio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico al portatore: 13 — Rendita: L. 900, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 agosto 1929 Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(4371)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto indicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 204 — Numero del certificato provvisorio: 102430 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Martino Marco fu Giovanni, domic. a Colleretto Parella (Torino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 233 — Numero del certificato provvisorio: 38489 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Patronato scolastico di S. Maurizio Canavese — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 234 — Numero del certificato provvisorio: 94620 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Albano Giovanni fu Giuseppe, domic. a Viù (Torino) — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 235 — Numero del certificato provvisorio: 3887 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Casana Alessandro fu Roberto, domic. a Torino — Capitale: L. 25,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 240 — Numero del certificato provvisorio: 11788 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Sigillito Vincenzo fu Giuseppe, domic. a Barile (Potenza) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 244 — Numero del certificato provvisorio: 12994 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Rieti — Intestazione: Clementi Giuseppe fu Alfonso, domic. a Collemazzolino di Fiamignano (Rieti) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 245 — Numero del certificato provvisorio: 598 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rieti — Intestazione: Peroni Corrado fu Camillo, domic. a Rieti — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 254 — Numero del certificato provvisorio: 6080 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rieti — Intestazione: De Bonis Demetrio fu Vincenzo, domic. a Marcetelli (Rieti) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 256 — Numero del certificato provvisorio: 14265 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Russo Giuseppa fu Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 264 — Numero del certificato provvisorio: 1486 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: D'Agostini Temistocle fu Gioacchino, domic. a Torino — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 266 — Numero del certificato provvisorio: 100965 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Ricci Francesco fu Giuseppe, domic. a Controguerra (Torino) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 276 — Numero del certificato provvisorio: 410 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Maimone Placido fu Andrea — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 276 — Numero del certificato provvisorio: 946 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Maimone Placido fu Andrea — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 277 — Numero del certificato provvisorio: 754 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Serinelli Benedetto fu Fedele, domic. in Torchiarolo (Lecce) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 281 — Numero del certificato provvisorio: 1669 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: ditta A. Alberti e C. — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 287 — Numero del certificato provvisorio: 91672 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Banca Briantea di Merate — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 289 — Numero del certificato provvisorio: 10056 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Martino Francesco fu Raffaele, domic. a Trentola (Napoli) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 290 — Numero del certificato provvisorio: 6231 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Morerio Marco fu Luigi, domic. a Monza (Milano) — Capitale: L. 2800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 291 — Numero del certificato provvisorio: 6281 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Petinari Nazzareno fu Pacifico, domic. a Pausula (Macerata) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 293 — Numero del certificato provvisorio: 30372 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Bonomi Sandra fu Luigi da Galliate (Novara) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 295 — Numero del certificato provvisorio: 31352 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Trezzi Cesare fu Giovanni di Brenna (Como) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 299 — Numero del certificato provvisorio: 12450 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Ponticelli Adolfo fu Antonio, domic. ad Orbetello (Grosseto) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 300 — Numero del certificato provvisorio: 4159 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Varese — Intestazione: Mutualità scolastica italiana — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 300 — Numero del certificato provvisorio: 4160 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Varese — Intestazione: Patronato scolastico di Lonate Ceppino — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 301 — Numero del certificato provvisorio: 30114 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Scifo Federico fu Antonino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 303 — Numero del certificato provvisorio: 12163 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Celati Tebaldo fu Giuseppe, domic. a Piombino (Grosseto) — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 305 — Numero del certificato provvisorio: 48 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Somalia Italiana — Intestazione: Tanzella Vincenzo, domic. a Mogadiscio (Somalia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 306 — Numero del certificato provvisorio: 432 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Direttrice delle scuole elementari di Colorno (Parma) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 269 — Numero del certificato provvisorio: 21182 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Perelli Ciro fu Gioacchino — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 304 — Numero del certificato provvisorio: 5985 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Bergamo — Intestazione: Romelli Bernardo di Luigi minore sotto la p. p. del padre — Capitale: L. 1200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 marzo 1929 — Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1174)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati

3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1902)	10435	Asilo Giardino d'Infanzia di Pitigliano (Grosseto) . . . . L.	133 —
Cons. 5 %	91835	Salvati Alessandro fu Giuseppe, domiciliato a Ciciliano (Roma), vincolata . . . . L.	200 —
»	422007	Compagno Elena di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Locate Triulzi (Milano) . . . . . . L.	200 —
»	25318	Ballabio Carlo di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Lentate sul Seveso (Milano) . . . . . L.	15 —
»	411762	Scotellaro Antonia fu Andrea, nubile, domic. a Casaletto Spartano (Salerno) . . . . L.	100 —
3.50 %	105854	Alberti-Fior Pietro fu Antonio, domic. in Torino . . . . L.	35 —
Cons. 5 %	130119	Bruni Assunta di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Sora (Caserta) . . . . L.	300 —
»	130118	Bruni Santina di Vincenzo, nubile, domic. a Sora (Caserta) . L.	300 —
»	73898	Minneci Giuseppe fu Calogero, domic. in Petralia Soprana (Palermo) . . . . L.	150 —
»	173474	Galloni Waldimiro fu Orlando, minore sotto la patria potestà della madre Galloni Giovanna fu Luigi, vedova di Galloni Orlando, domic. a Rieti (Perugia) . . . . L.	100 —
»	217907	Chiesa di Locati, frazione del comune di Bompietro (Palermo) . L.	5 —
3.50 %	625599	Pompeo Concetta fu Paolo, minore sotto la tutela di Portaro Antonino fu Gaetano, domic. in Messina . . . . L.	164.50
3.50 % (1902)	9564 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Istituto per i ciechi in Torino . . . . L. per l'usufrutto: Rinaudo Augusta fu Antonio, nubile.	388.50
3.50 % **Foglio di ricevute relativo al certificato di cui contro**	655447	Asilo Infantile di Farigliano (Cuneo) . . . . L.	35 —
Cons. 5 %	74504	Ferro Giuseppe fu Michele, domic. a San Francisco (S.U.A.) . L.	5,205 —
3.50 %	587762	Giaccone Giuseppe-Pietro-Napoleone fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Gioan o Joan Clara di Giuseppe, vedova Giaccone, domic. a Vicoforte (Cuneo) . . L.	133 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	616870 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Comune di Vespolate (Novara) . . . . L. per l'usufrutto: Amministrazione delle Ferrovie dello Stato	7 —
Cons. 5 %	230263	Vassallo Concettina fu Antonino, moglie di Cannizzaro Giuseppe, domic. a Vizzini (Catania) . . . . L.	1.500 —
Buono Tesoro ordinario stampigliato esercizio (1925-1926)	3087	Rolando Celeste di Luigi, capitale . . . . L.	1.000 —
3.50 % Foglio ricevute relativo al certificato di cui contro	66735	Congregazione eretta nella Diocesi di Pinerolo per amministrare l'opera istituita all'oggetto di provvedere d'aiuto i parroci vecchi ed inabili . . . . L.	238 —
Cons. 5 %	285033 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Battistella Mercedes fu Giacomo, vedova Fagetti Vilmar Flavio . . . . L. per la proprietà: Fagetti Asdrubalina fu Vilmar Flavio, minore sotto la patria potestà della madre Battistella Mercedes fu Giacomo, vedova di Fagetti Vilmar Flavio, domic. a Locate Varesino (Como)	115 —

Roma, 30 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1176)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4333 — Data: 18 aprile 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. del Debito pubblico — Intestazione: Maffi Temistocle — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 10, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 23 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pasini Achille fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 3, consolidato 3 %, con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 239 — Data: 22 ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pantaleo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 150, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3923)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 177.

Media dei cambi e delle rendite
del 20 agosto 1929 - Anno VII

Francia	74.89	Belgrado	33.65
Svizzera	367.95	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.727	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.662	Norvegia	5.095
Spagna	288.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.66	Svezia	5.127
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.095
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68.05
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	40 —
New York	19.105	Consolidato 5 %	79.325
Dollaro Canadese	18.95		
Oro	368.64	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons 5 %	56547	155 —	D'Ardia Caracciolo *Gaetano* fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Corbò Ersilia, ved. D'Ardia Caracciolo, dom. a Civitavecchia (Roma)	D'Ardia Caracciolo *Gaetana* fu Domenico, minore ecc. come contro.
»	406225	170	Gelato Giovanni fu *Giacomo*, dom. in Torino; con usuf. vital. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Gelato Antonio fu Domenico e Teresa Sivera fu Giovanni Battista già vedova in prime nozze di Gelato *Giacomo*, domiciliato in Torino.	Gelato Giovanni fu *Carlo*, dom. in Torino; con usuf. vital congiuntivo e cumulativo ai coniugi Gelato Antonio fu Domenico e Teresa Sivera fu Giovanni Battista già ved. in prime nozze di Gelato *Carlo*, dom. in Torino
»	406226	170	Gelato Maddalena fu *Giacomo* moglie di Crosetto Giovanni Battista, dom in Torino; con usuf vital. come la precedente.	Gelato Maddalena fu *Carlo*, moglie ecc. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
» » » »	406227 406228 406229 406231	170 — 170 — 170 — 170 —	Gelato Maria, nubile Gelato Domenica, nubile Gelato Francesca, nubile Gelato Giovanni Battista } di Antonio dom. in Torino: con usufrutto vital. come la precedente.	Intestata come contro, con usufr. vital. come la precedente.
»	406230	170 —	Gelato Catterina di Antonio, nubile, dom. in Torino: con usufr vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf vital. come la precedente.
3.50 %	104221	70	D'Apino *Achille* fu Vincenzo, dom. in Torino	Dapino *Alfonso-Achille* fu Vincenzo, dom. in Torino.
»	324651	3,230.50	Grimoldi Giulio, Angela moglie di *Valtolino* Carlo Luigia ved di Milani Rodolfo fu Carlo e Carati Valentina fu Abele, moglie di Polti Oreste, dom. il primo e la quarta in Lentate sul Seveso (Milano) la seconda in Barlassina (Milano) e la terza in Seveso S. Pietro (Milano) eredi indivisi del fu Grimoldi Gaetano; con usufr. vital a Rossi Catterina fu Luigi, ved. di Grimoldi Gaetano.	Grimoldi Giulio, Angela moglie di *Valtolina* Carlo, Luigia ved. di Milani Rodolfo fu Carlo e Carati Valentina fu Abele moglie, ecc. come contro; con usuf. vital a Rossi *Angela-Maria Catterina* fu Luigi ved. di Grimoldi Gaetano.
Cons. 5 %	133324	370 —	Pedicini Carlo di Giambattista, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Foglianise (Benevento); con usuf. vital. a Pedicini *Filippo* fu *Francesco*, dom. in Foglianise (Benevento).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pedicini *Bartolomeo-Filippo* fu *Giovanni-Francesco*, dom. come contro.
» » » »	7574 7575 7576 7577	1,465 — 1,465 — 1,465 — 1,465 —	Di Gianfrancesco Carlo Di Gianfrancesco Alberto Di Gianfrancesco Bianca Di Gianfrancesco Bice } fu Ettore minori sotto la p. p. della madre *Calizia Annunziata* ved. di Ettore Di Gianfrancesco, dom. in Roma.	Di Gianfrancesco Carlo Di Gianfrancesco Alberto Di Gianfrancesco Bianca Di Gianfrancesco Bice } fu Ettore minori sotto la p p della madre *Calizza Maria-Annunziata* fu *Giovannantonio* ved ecc. come contro.
» »	252976 166202	6,805 — 135 —	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giovanni Battista* (minore quest'ultimo nella 1ª rendita sotto la p. p. del padre) e nascituri da esso Iacini *Giov. Battista* fu Stefano, tutti quali eredi indivisi di Iacini Pietro fu *Giov. Battista*, dom a Milano: con usuf. vital. a Iacini *Giovan Battista* fu Stefano.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giambattista* (minore quest'ultimo nella 1ª rendita sotto la p. p. del padre) e nascituri da esso Iacini *Giambattista* ecc. come contro; con usuf. vital. a Iacini Giambattista fu Stefano.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	366551	70 —	Iacini Stefano, Cesare e Pietro di *Gio. Battista*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Milano, e figli maschi nascituri per legittimo matrimonio dal detto Iacini *Giovanni Battista*, con usuf. vital. come la precedente.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e *Giambattista* minori ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	658016	584.50	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo e figli nascituri maschi di Iacini *Giovanni Battista* fu Stefano dom. in Milano, quali eredi indivisi con usuf. vital. a Iacini *Giovanni Battista* fu Stefano.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo, *gli ultimi due minori sotto la p. p.* del padre e figli nascituri maschi di Iacini *Giambattista* ecc. come contro;con usuf. vital. a Facini *Giambattista* fu Stefano.
» »	65809 689737	161 — 168 —	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giov. Battista* gli ultimi due minori sotto la p. p. del padre e figli maschi nascituri di Iacini *Giovanni Battista*, ecc.; con usuf. vital come la precedente.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giambattista* gli ultimi due minori, sotto la p. p del padre e figli maschi nascituri da Iacini *Giambattista* ecc.; con usuf. vital. come la precedente.
	790050	1487.50	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giovan Battista*, l'ultimo minore sotto la p. p. del padre, ecc. come la precedente; con usufr vital come la precedente.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giambattista* l'ultimo minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente
»	791135	1624 —	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giovan Battista* e figli maschi, ecc., come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giambattista, l'ultimo minore* ecc. come la precedente con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 % P L	32198	630 —	De Vitali Margherita, Giuseppe, *Luigi e Antonia* di Damiano, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Colturano (Milano).	De Vitali Margherita, Giuseppe, *Luigia ed Angela* di Damiano minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	129928	200 —	Ruggiero *Maria-Michela* di Donato minore sotto la p. p del padre, dom. a Tufara (Campobasso).	Ruggiero *Michela* di Donato, minore ecc. come contro.
»	246526	225	Piacenti Gabriella di Federico, nubile, dom. a Roma.	Piacenti Gabriella di Federico *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Roma.
»	246527	225 —	Piacenti Rodolfo di Federico, dom. a Roma.	Piacenti Rodolfo di Federico *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Roma.
»	246528	225 —	Piacenti Adriana di Federico, nubile, dom. a Roma.	Piacenti Adriana di Federico *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Roma.
»	246529	225	Piacenti Guerrina di Federico *nubile*, dom. a Roma.	Piacenti Guerrina di Federico *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Roma.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, . luglio 1929 Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3902)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** Elenco n. 5

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50	196677	70 —	*Amezzano* Francesca di Evasio, nubile, dom. in Casal Monferrato (Alessandria).	*Amizzano* Francesca di Evasio, nubile, dom. come contro.
»	782180	4,410 —	Patti Paternostro Vincenzina fu Giuseppe, moglie di Avellone *Arturo*, dom. a Palermo; vincolata.	Patti Paternostro Vincenzina fu Giuseppe, moglie di Avellone *Narciso-Arturo-Roberto*, dom. a Palermo; vincolata.
Cons. 5 %	110501	50 —	Tigoni *Ida*, Elvira, Teresina e Giovannino fu Paolo, minori, sotto la patria potestà della madre Rossi Maria di Angelo, vedova Tigoni, dom. a Derovere (Cremona).	Tigoni *Eugenia-Ida*, Elvira, Teresina e Giovannino fu Paolo, minori ecc. come contro.
» » » » » »	359829 372877 359830 372878 359831 372879	385 — 155 — 385 — 155 — 385 — 155 —	De Benedetto Alfonsina Di Benedetto Carmelina Di Benedetto Giuseppina fu *Francesco-Emanuele*, minori, sotto la patria potestà della madre Salamone Antonina fu Carmelo, dom. in Arogona (Girgenti).	Di Benedetto Alfonsina Di Benedetto Carmelina Di Benedetto Giuseppina fu *Emanuele-Francesco*, minori, ecc. come contro.
» » » »	376910 453305 453306 453307	150 — 735 — 735 — 735 —	Di Benedetto Alfonsa, Carmela e Giuseppa Di Benedetto Alfonsina Di Benedetto Carmelina Di Benedetto Giuseppina fu *Francesco-Emanuele*, minori, sotto la patria potestà della madre Salamone Antonina fu Carmelo, vedova in prime nozze di Di Benedetto *Francesco-Emanuele* e moglie in seconde nozze di Cincimino Salvatore di Giuseppe, dom. a Caltagirone (Caltanissetta).	Di Benedetto Alfonsa, Carmela e Giuseppa Di Benedetto Alfonsina Di Benedetto Carmelina Di Benedetto Giuseppina fu *Emanuele-Francesco*, minori, sotto la patria potestà della madre Salamone Antonina fu Carmelo, vedova in prime nozze di Di Benedetto *Emanuele-Francesco* e moglie in seconde nozze di Cincimino Salvatore di Giuseppe, dom. a Caltagirone (Catania).
»	408739	2,615 —	Di Benedetto *Alfonsina, Carmelina, Giuseppina* fu *Francesco-Emanuele*, minori, sotto la patria potestà della madre Salamone Antonina fu Carmelo, dom. a Vittoria (Siracusa).	Di Benedetto *Alfonsa, Carmela*, e *Giuseppa* fu *Emanuele-Francesco*, minori, ecc. come la precedente.
3.50 %	644316	210 —	D'Ambrogio *Maria* fu Ernesto, moglie di Veris Alfonso, dom a Melpignano (Lecce).	D'Ambrogio *Immacolata-Anna-Maria* fu Ernesto, moglie, ecc. come contro.
Cons. 5 % »	415922 459351	1,000 — 595 —	Setti Irma fu Ubaldo, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrero *Alessandrina* fu Francesco, vedova Setti, dom. a Modena. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Ferrero Alessandrina fu Francesco vedova Setti.	Setti Irma fu Ubaldo, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrero *Amalia-Francesca-Alessandrina-Luigia*, ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Ferrero *Amalia-Francesca-Alessandrina-Luigia*, ecc. come contro.
3.50 %	535588	35 —	Roma *Giovanni-Alessandro* di Davide, dom. in Vittuone (Milano).	Roma *Giovanni-Angelo-Alessandro* di Davide, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons 5 %	76998	400 —	Pietranera Luisa, Romano detto Leone, *Maria* e Francesca fu Leone, minori, sotto la patria potestà della madre Conesa Francisca di Emanuel vedova Pietranera, dom. a Reggio Emilia.	Pietranera Luisa, Romano detto Leone, *Geromina-Maria* e Francesca fu Leone, minori ecc, come contro.
» »	271734 271735	1,700 — 300 —	Fagiolo Fernanda, Flora, Clara, Zenaide e Maria fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Battisti *Altavilla Cristina* fu Domenico, vedova di Fagiolo Angelo, dom. a Roma. La seconda rendita è con usufrutto a Battisti *Altavilla Cristina* fu Domenico vedova di Fagiolo Angelo.	Fagiolo Fernanda, Flora, Clara, Zenaide e Maria fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Battisti *Cristina* fu Domenico, vedova di Fagiolo Angelo, domic. a Roma. La seconda rendita è con usufrutto a Battisti *Cristina* fu Domenico vedova di Fagiolo Angelo.
3.50 %	634570	252 —	*Montalbetti* Angiolino-Giuseppe, Rosetta moglie di Maggiani Piero e *Carlo-Giuseppe* fratelli e sorella fu Guglielmo, l'ultimo minore sotto la patria potestà della madre Becchi Maria fu Giuseppe vedova di Montalbetti Guglielmo, dom. a Savona (Genova) quali eredi indivisi del padre; con usufrutto a Becchi Maria fu Giuseppe, vedova di Montalbetti Guglielmo dom. a Savona.	Montalbetti Angiolino-Giuseppe, Rosetta moglie di Maggiani Piero e *Giuseppe-Carlo*, fratelli e sorella, ecc. come contro; con usufrutto come contro.
»	645028	94 —	Montalbetti Angiolino-Giuseppe, Rosetta moglie di Maggiani Pietro e *Carlo-Giuseppe*, fratelli e sorella fu Guglielmo, dom. a Savona (Genova) quali eredi indivisi del padre; con usufrutto come la precedente.	Montalbetti Angiolino-Giuseppe, Rosetta moglie di Maggiani Piero e *Giuseppe Carlo*, fratelli e sorella fu Guglielmo, dom. come contro e con usufrutto come la precedente.
»	695506	206.50	Montalbetti *Carlo-Giuseppe*; Angiolino-Giuseppe e Rosetta, moglie di Maggiani Pietro, fratelli e sorella fu Guglielmo, eredi indivisi del padre Montalbetti Guglielmo, dom. a Savona (Genova) in parti eguali; con usufrutto come la precedente.	Montalbetti *Giuseppe-Carlo*, Angiolino-Giuseppe e Rosetta, moglie di Maggiani Pietro, fratelli e sorella fu Guglielmo, eredi indivisi del padre, ecc. come contro; con usufrutto come la precedente.
Cons. 5 %	470262	650 —	Stroppa *Luigi-Guido* di Bortolo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Codogno (Milano).	Stroppa *Mario-Guido* di Bortolo, minore, ecc. come centro.
»	247189	840 —	Jaca Gaetana fu Cirino, moglie di Zuccalà Giuseppe, dom. a Catania; con usufrutto a *Ferronto* Alfia fu Giovanni, vedova di Jaca Cirino, dom. a Lentini (Siracusa).	Intestata come contro; con usufrutto a *Ferranto* Alfia fu Giovanni, vedova ecc. come contro.
»	173857	175 —	Fusilli Elvira di Giuseppe, moglie di Spagnuolo *Saverio*, dom. in Manfredonia (Foggia); vincolata.	Fusilli Elvira di Giuseppe, moglie di Spagnuolo *Francesco-Saverio*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 agosto 1929 - Anno VII.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(4372)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 4).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	438471	45 —	Mocciaro Antonino fu Mauro, *minore sotto la patria potestà della madre Ferrara Abbondanzia fu Santo, vedova di Mocciaro Mauro*, domic. a Gangi (Palermo).	Mocciaro Antonino fu Mauro, domic. a Gangi (Palermo).
Buono del Tesoro ordinario serie E	2872	Cap. 10,000	Pagano *Giuseppina* fu Luciano.	Pagano *Giuseppa* fu Luciano, *moglie di Cassaniti Giuseppe.*
Cons.	31310	275	Morroi Maria-Caterina fu Pasquale, moglie di Cervelli *Antonio* fu Gaetano, domic. a Lizzanello (Lecce), vincolata.	Morroi Maria-Caterina fu Pasquale, moglie di Cervelli *Lorenzo-Vito-Antonio* ecc. come contro, vincolata.
»	121174	175 —	Busico *Antonino* fu Guglielmo-Dionigi, minore sotto la patria potestà della madre Sabelli Pasqualina vedova di Busico Guglielmo-Dionigi, domic. in Agnone (Campobasso).	Busico *Antonio* fu Guglielmo-Dionigi, minore ecc. come contro.
»	106345	400 —	Pariani Rosita di Piero, vedova di Serra Gian Carlo, domic. a Torino, con usufrutto a *Marrianelli* Serafino fu Giovanni, domic. in Omegna (Novara).	Pariani Rosita ecc. come contro; con usufrutto a *Marianelli* Serafino fu Giovanni, domic. come contro.
»	280990	25 —	*Gadda* Giovanni fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Ortolani Barbara *di Angelo*, vedova Gadda, domic. a Milano.	*Godda* Giovanni fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ortolani Barbara *fu Giuseppe*, ecc. come contro.
»	437473	535 —	Pelaggi Maria fu Bruno moglie di Artieri Francescantonio, domicil. a Chiaravalle Centrale (Catanzaro), con usufrutto a Pelaia *Angelina* fu Pasquale vedova di Pelaggi Bruno, domic. a Cardinale (Catanzaro) e vincolata come dote della titolare.	Intestata come contro, con usufrutto a Pelaia *Gerarda-Antonia-Mariangela* fu Pasquale, vedova di Pelaggi Bruno. domic. come contro e vincolata come dote della titolare.
»	437474	540 —	Pelaggi Caterina fu Bruno, moglie di Martelli Salvatore, con usufrutto, domic. e vincolata come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto, domic. e vincolata come la precedente.
Buono Tesoro quinquenn. 13ª emissione	844	Cap. 2,000 —	Ximenes Manlio, Max, Emilio ed *Ena* di Enrico-Emilio, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri rappresentati dal padre.	Ximenes Manlio, Max, Emilio e *Xenia* di Enrico-Emilio, minori ecc. come contro.
3.50 %	731778	14 —	Gambini Elena fu Paolo, *moglie* di Gentili Guglielmo, domic a Milano, con usufrutto a Gallina Emilia fu Luigi, vedova di Gambini Paolo, domic. a Milano.	Gambini Elena fu Paolo, *minore sotto la curatela del marito* Gentili Guglielmo, dom. a Milano, con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	351261	50 —	Signorile *Giovanna* fu Alfonso, *nubile*, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Signorile *Gioanna o Giovanna* fu Alfonso, *minore sotto la tutela di Siccardi Michele fu Pietro*, domic. a Saluzzo (Cuneo).

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	366155	155 —	Gavazzi Rina } fu Ilo, minori sotto la patria potestà della madre Pacini Evelia, vedova Gavazzi, con usufrutto a Mallegori *Giuseppina* fu Pietro, vedova di Gavazzi Eugenio, domic. a Firenze.	Intestate come contro, con usufrutto a Mallegori *Carlotta-Giuseppina-Caterina* fu Pietro, vedova ecc. come contro.
»	404027	450 —		
»	366156	155 —	Gavazzi Folco	
	404028	450 —		
»	121495	340 —	Migliasso *Remo-Augusto* di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a San Damiano d'Asti (Alessandria).	Migliasso *Augusto-Remo* di Giovanni, minore ecc. come contro.
»	143521	245 —		
» Prest. Littorio	1259	20	Migliasso *Remo* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Migliasso Vincenzo fu Giuseppe, domic. a San Damiano d'Asti (Alessandria).	Migliasso *Augusto-Remo* fu Giovanni, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4315)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Santa - Acqua di Chianciano ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 dicembre 1928, n. 134, la Società anonima Terme di Chianciano è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Santa - Acqua di Chianciano » dell'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in Bagni di Chianciano (Siena) e di cui la Società suddetta è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della forma, colore e dimensioni comunemente usate per le acque minerali, chiuse con tappo tipo Corona o con tappo di sughero protetto da capsula di stagnola e collarino di sicurezza.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 220×120 a fondo color paglierino. Nel centro dell'etichetta è impresso un medaglione (diametro mm. 113), costituito da fregi in tinta rossa disposti a corona, nel quale è stampata, in giallo caldo, la figurazione della guarigione di Telefo per mezzo del ferro estratto dalla spada di Achille (grafico riportato nel Manuale della storia dell'arte di Springer Ricci, vol. I, Arte Antica). Tale figurazione serve di sfondo allo spazio su cui sono, in nero, le diciture « Santa - Acqua di Chianciano » « Specifica per le malattie del fegato, delle vie biliari e del ricambio ». Tra fregi paralleli orizzontali di color giallo caldo, ai due lati del medaglione suddetto, sono riportate a sinistra le diciture che illustrano le doti dell'acqua ed a destra i risultati delle analisi chimica e batteriologica. In basso, fuori quadro, sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(4851)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione Belfusina, Buda, Costamandorle ed aggregati con sede in Francofonte (Siracusa).

Con R. decreto 17 giugno 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1929, registro 12 lavori pubblici, foglio 377, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione Belfusina, Buda, Costamandorle ed aggregati, con sede in Francofonte, provincia di Siracusa, costituito dall'assemblea degli interessati il 19 maggio 1929, ed è stata altresì nominata la Deputazione provvisoria.

(4847)

Costituzione del Consorzio per la bonifica di Torre Fantina in provincia di Foggia.

Con R. decreto 8 luglio 1929, registrato dalla Corte dei conti il 25 luglio successivo al registro 13, foglio 158, è stato costituito il Consorzio per la bonifica di Torre Fantina, in provincia di Foggia, e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente i signori: Calvello Carlo, De Luca di Roseto Nicola, Maresca Carlo, Maresca Giovanni, Percuoco Carafa Carlo, podestà di Chieuti, Sanfelice Fabio.

(4848)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Torre Fantina in provincia di Foggia.

Con decreto 12 agosto 1929-VII del Ministro dei lavori pubblici è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di Torre Fantina in provincia di Foggia secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 19 maggio 1929.

(4849)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica della Pianura Reatina in provincia di Rieti.

Con decreto Reale 8 luglio 1929, n. 3471-3855, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio stesso anno al registro 13, foglio 158, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica della Pianura Reatina con sede in Rieti.

A far parte della Deputazione provvisoria dell'Ente sono stati chiamati i signori: principe Ludovico Spada Potenziani, marchese Vecchiarelli Giuseppe, geometra Mirabelli Camillo, cav. avv. Pilati Tito, Carotti Mario, geometra Giovannelli Gino, Matricardi Adeodato, dott. Fausti Giuseppe.

(4846)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note italo-cecoslovacco del 3 giugno 1929 per l'interpretazione dell'alinea 3 dell'art. 1 dell'Accordo concernente il traffico per ferrovia fra l'Italia e la Cecoslovacchia, firmato in Roma il 15 novembre 1924.

LEGATION DE TCHECOSLOVAQUIE

ROME

Rome, le 3 juin 1929.

Excellence,

Me référant à l'échange des instruments de ratification de l'Accord concernant le trafic par chemins de fer entre l'Italie et la Tchécoslovaquie, signé le 15 novembre 1924, échange qui a été effectué aujourd'hui, j'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement tchécoslovaque interprète la disposition de l'alinéa 3 de l'article 1er dudit Accord dans le sens suivant:

« Si les Hautes Parties Contractantes n'ont pas arrêté de tels arrangements au moment de l'échéance des accords susdits, des modifications tarifaires provisoires pourront être introduites par les administrations des chemins de fer des deux Parties Contractantes et, en ce qui concerne les frais de place à Trieste, par l'administration des Magasins Généraux de Trieste, en tant que ces modifications ne préjudicient pas à l'esprit et au but du régime adriatique et de l'accord susvisé sur les frais de place ».

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma considération très distinguée.

Judr MASTNY

Son Excellence
Monsieur BENITO MUSSOLINI
Chef du Gouvernement
Ministre des Affaires Entrangères etc.
ROME

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 3 giugno 1929 - Anno VII

Signor Ministro,

Ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di V. E. in data odierna, del tenore seguente:

« Me référant à l'échange des instruments de ratification de l'Accord concernant le trafic par chemins de fer entre l'Italie et la Tchécoslovaquie, signé le 15 novembre 1924, échange qui a été effectué aujourd'hui, j'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement tchécoslovaque interprète la disposition de l'alinéa 3 de l'article 1er dudit Accord dans le sens suivant:

« Si les Hautes Parties Contractantes n'ont pas arrêté de tels arrangements au moment de l'échéance des accords susdits, des modifications tarifaires provisoires pourront être introduites par les administrations des chemins de fer des deux Parties Contractantes et, en ce qui concerne les frais de place à Trieste, par l'administration des Magasins Généraux de Trieste, en tant que ces modifications ne préjudicient pas à l'esprit et au but du régime adriatique et de l'accord susvisé sur les frais de place ».

Nel comunicare a V. E. che il Governo italiano interpreta nello stesso modo la disposizione dell'alinea 3 dell'articolo 1° dell'Accordo italo-cecoslovacco del 15 novembre 1924, concernente il traffico per ferrovia, La prego di gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia alta considerazione.

MUSSOLINI.

A Sua Eccellenza
il signor VOJTECH MASTNY
Ministro di Cecoslovacchia
ROMA

(4859)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso interno, per titoli e per esami, pel conferimento di quattro posti di geofisico, grado 9°, nel ruolo dei geofisici pel servizio aerologico del traffico aereo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1717;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso interno, per titoli e per esami, pel conferimento di quattro posti di geofisico, grado 9°, nel ruolo dei geofisici pel servizio aerologico del traffico aereo.

Al predetto concorso possono partecipare esclusivamente gli operai ed avventizi della Regia aeronautica che al 1° agosto 1929 abbiano disimpegnato lodevolmente, da almeno un anno, mansioni proprie della categoria di geofisico, o mansioni affini.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso sono prescritti i seguenti titoli di studio:

laurea in fisica, o mista in fisica-matematica, o in matematica, o ingegneria, o infine, dalla Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli.

Art. 3.

Costituiscono titoli di merito:

1° i servizi prestati presso osservatori meteorologici;

2° l'attestazione di aver superato l'esame del corso di fisica terrestre;

3° le altre specializzazioni conseguite nelle discipline fisiche e matematiche;

4° le pubblicazioni, le invenzioni, le applicazioni e gli studi attinenti alla meteorologia, che siano degni di encomio;

5° la conoscenza di più di una lingua estera.

Tali titoli sono valutabili ciascuno con un massimo di due punti.

Per la valutazione dei titoli di merito saranno, inoltre, osservate le norme di cui ai seguenti articoli 8 e 9.

Art. 4.

Per poter partecipare al concorso di cui sopra è prescritta l'età minima compiuta di anni 19 e quella massima di anni 35, elevabile a 40 per gli ex combattenti; però a tali limiti massimi sono consentite eccezioni, ove siano giustificate da speciali capacità e da cospicuo rendimento di lavoro, o, nel caso che i candidati contino precedenti servizi utili a pensione, o riscattabili a tal fine, di durata corrispondente alla differenza di età.

Il compimento dell'età s'intende riferito alla data del 1° agosto 1929.

Art. 5.

Le domande degli aspiranti, redatte su carta da bollo da L. 3, dovranno essere presentate per via gerarchica e dovranno pervenire, entro la data del 16 settembre 1929, al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali).

Non sarà tenuto alcun conto delle domande di sistemazione a ruolo eventualmente presentate in precedenza.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

a) il proprio cognome e nome e la paternità;

b) la data di nascita;

c) la propria qualifica (avventizio od operaio);

d) i servizi prestati alle Amministrazioni dello Stato, con mansioni proprie della categoria cui aspira, o con mansioni affini, e con la indicazione della durata (inizio e termine eventuale) dei servizi prestati nell'Aeronautica di Stato o presso uffici, osservatori o stazioni di meteorologia;

e) le lingue estere delle quali ritenga di aver conoscenza;

f) la propria abitazione.

Il candidato dovrà, inoltre, inserire nella domanda la esplicita dichiarazione che, in caso di nomina, raggiungerà qualsiasi destinazione gli venga assegnata.

Art. 6.

A ciascuna domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, che pure dovranno pervenire, entro il 16 settembre 1929 al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale predetta):

a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente ha l'abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

d) certificato generale del casellario giudiziario (non certificato penale), debitamente vidimato;

e) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per coloro che lo abbiano prestato, oppure certificato di esito di leva, per chi vi abbia soltanto concorso, o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non vi abbiano concorso;

f) titoli di studio posseduti, in originale, salvo che, per tassative disposizioni di legge o di regolamenti, ciò non sia possibile, nel qual caso è consentita la presentazione di certificati rilasciati dalle autorità competenti;

g) ricevuta comprovante il versamento effettuato della tassa di concorso di L. 50, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

La data del rilascio dei documenti di cui alle lettere b), c) e d), non deve essere anteriore al 1° agosto 1929.

I documenti richiesti, alle lettere a), b), c) e d) devono essere redatti nella prescritta carta da bollo.

I candidati, possono, infine, presentare tutti quegli altri documenti che eventualmente stimino opportuno di esibire, per l'accertamento dei titoli di merito e dei titoli di preferenza previsti agli articoli 3, 9 e 10 del presente bando.

La mancanza, anche di un solo dei predetti documenti, od il ritardo, sia pure di un giorno, nella presentazione o nell'arrivo così della domanda come di alcuno dei documenti medesimi al Ministero (Direzione generale sopraindicata), quale che ne sia la causa, pur se non imputabile al candidato, importano la sua esclusione, senza appello, dal concorso, anche nel caso che risulti essere stata la presentazione tempestivamente effettuata ad altro ufficio od Ente della Regia aeronautica, o ad uffici postali. Ciò dovrà essere tenuto ben presente dagli uffici trasmittenti, per evitare la esclusione dei candidati dal concorso. Saranno considerati come mancanti i documenti che non rispondano precisamente a quelli richiesti.

I documenti facoltativi di cui al quarto comma del presente articolo che siano esibiti in ritardo si considerano come inesistenti agli effetti del concorso. Egualmente, non può tenersi alcun conto di qualsiasi tardiva dichiarazione dei candidati.

Tutti i documenti prescritti devono essere effettivamente presentati, non ammettendosi riferimenti alla documentazione di altre domande avanzate dai candidati ad Enti pubblici o privati, eccettuati i casi di partecipazione ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'aeronautica, o di precedente richiesta di sistemazione nei ruoli della Regia aeronautica; nei quali casi i concorrenti sono esentati dalla esibizione di quelli fra i documenti già presentati, e non loro restituiti, che rispondano in tutto alle condizioni stabilite dal presente bando, purchè, però, essi facciano di ciò esplicita menzione nella domanda, e vi alleghino, in ogni caso, la ricevuta di cui alla lettera g).

Art. 7.

Gli uffici od enti dai quali dipendono i candidati redigeranno per ciascuno di essi, e trasmetteranno al Ministero (Direzione generale predetta) una nota informativa, in data corrente su apposito modulo che verrà distribuito, dalla quale nota dovranno, fra l'altro, risultare in modo esplicito le mansioni disimpegnate e i servizi prestati, nonchè le attitudini, l'operosità ed il rendimento.

Art. 8.

La valutazione dei titoli dei concorrenti e la formazione della graduatoria saranno effettuate da una Commissione, che prenderà in esame le domande ed i documenti presentati, nonchè le note di qualifica e le informazioni raccolte.

Tale Commissione è costituita come appresso:

Direttore generale gr. uff. Oreste Palumbo, presidente;

Capo-divisione cav. uff. dott. Manlio Molfese, membro;

Capo-divisione comm. dott. Filippo Carbone, membro;

Geofisico-direttore cav. uff. prof. Filippo Eredia, membro;

Geofisico-capo cav. uff. prof. Tito Alippi, membro;

Capo-sezione cav. uff. dott. Vincenzo Fattibene, segretario senza voto.

Art. 9.

La Commissione di cui al precedente articolo assegnerà ai singoli candidati tre distinti coefficienti, come appresso, graduato ciascuno da uno a dieci punti:

a) il primo coefficiente, per le attitudini, l'operosità, la diligenza e la produttività dimostrata in mansioni proprie della categoria dei geofisici. L'assegnazione di questo coefficiente verrà effettuata in base alle note informative ed al giudizio dei singoli membri della Commissione.

Non saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato complessivamente meno di sei punti per questo coefficiente;

b) il secondo coefficiente, per titoli di merito posseduti, giusta il precedente art. 3.

Ciascun candidato che abbia dichiarato nella propria domanda di aver conoscenza di lingue estere sarà sottoposto a prove, consistenti in traduzioni dalle lingue stesse in italiano. Per due prove nelle quali l'interessato ottenga l'approvazione gli sarà attribuito un punto al massimo; per tre prove, o più, gli saranno attribuiti due punti al massimo;

c) il terzo coefficiente, per la durata complessiva dei servizi, di ruolo e non di ruolo, resi dai candidati allo Stato in mansioni di geofisico, durata da valutarsi proporzionalmente, in modo che a quaranta anni di servizio corrisponda il coefficiente « otto ». Un punto sarà aggiunto a favore dei candidati che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio in Aeronautica, e due punti a favore di coloro che ne abbiano prestato almeno ventiquattro.

Pei candidati riconosciuti idonei, in base al coefficiente a) la somma dei tre coefficienti designerà il grado di merito individuale, in relazione al quale sarà formata la graduatoria.

Art. 10.

Nel caso di parità del punto complessivo, la preferenza nella graduatoria sarà stabilita secondo quanto è disposto dalle norme vigenti.

Art. 11.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva, altresì, di escludere, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero di suo gradimento.

Art. 12.

I candidati che saranno prescelti per la nomina verranno sottoposti a visita medica, per l'accertamento della loro idoneità fisica; e gli idonei verranno invitati a presentare i necessari ulteriori documenti, entro il termine che sarà stabilito, dopo di che essi saranno nominati, con l'esenzione dal servizio di prova.

Art. 13.

I candidati che desiderassero di avere schiarimenti potranno chiederli presso questo Ministero (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(4863)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale; ad un posto nel ruolo del personale tecnico civile del Genio militare; a 10 posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari e a 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante il conferimento mediante concorsi per titoli, al personale avventizio ex combattente, assunto dopo l'8 maggio 1924, e che abbia prestato ininterrottamente servizio per almeno un anno alla data 19 gennaio 1926, della metà dei posti risultanti disponibili entro il 1º aprile 1926 nel grado iniziale dei singoli ruoli dopo effettuate le sistemazioni previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del succitato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Ritenuto che, dopo le sistemazioni previste dalle disposizioni anzidette, sono rimasti disponibili al 1º aprile 1926, n. 52 posti nel grado iniziale del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra, n. 2 posti nel grado iniziale del ruolo del personale tecnico civile del Genio militare, n. 20 posti nel grado iniziale del ruolo dei cancellieri nei tribunali militari e n. 10 posti nel grado iniziale del ruolo dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli:

a) per 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra (grado 11º);

b) per 1 posto nel ruolo del personale tecnico civile del Genio militare (grado 9º);

c) per 10 posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari (grado 11º);

d) per 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11º).

Art. 2.

Ai concorsi anzidetti potranno partecipare soltanto gli avventizi ex combattenti od orfani di guerra di sesso maschile che, assunti presso le Amministrazioni dello Stato dopo l'8 maggio 1924, abbiano prestato ininterrotto servizio per almeno un anno alla data 19 gennaio 1926, che siano in possesso del titolo prescritto per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e che, entro il 19 marzo 1926, abbiano presentato la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 3, con l'indicazione precisa del ruolo al quale intendono concorrere, e della data in cui presentarono la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del ripetuto R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Gli aspiranti ai posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari dovranno dichiarare, nella domanda, che accettano, in caso di nomina, qualunque destinazione sia nel Regno che nelle Colonie.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1º atto di nascita legalizzato;

2º certificato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3º certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

4º certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5º certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli aspiranti ai posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari, dovrà essere fatta constatare la idoneità ai servizi in Colonia;

6º diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali o in scienze sociali, per i posti di vice-segretario nell'Amministrazione centrale della guerra; diploma di laurea in ingegneria ed elettrotecnica o diploma di laurea in fisica per il posto nel ruolo del personale tecnico civile del Genio militare; diploma di maturità (classica o scientifica) o di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) o diploma di licenza di liceo, o di istituto tecnico, conseguiti secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari; diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) o di licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico oppure diploma di una scuola superiore di belle arti, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare;

7º certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino le votazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario per i concorsi per i quali è richiesta la laurea; certificato, pure rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino le votazioni ottenute in ogni singola materia degli esami di abilitazione o licenza di cui sopra (quando le votazioni stesse non siano riportate sul relativo diploma) per i concorsi per i quali sono richiesti altri titoli di studio;

8º copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, da cui risulti che il candidato è in possesso del requisito di ex combattente secondo l'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843. Ove tale requisito non risulti in modo esplicito dai documenti anzidetti, occorre che il candidato unisca una dichiarazione integrativa contenente le indicazioni necessarie e da rilasciarsi, a termini della circolare n. 588 del Giornale Militare Ufficiale del 1922, dal competente ente militare. Gli orfani di guerra dovranno comprovare tale loro qualità con documenti validi;

9º i brevetti o attestati relativi a ricompense o benemerenze di guerra;

10º certificato di servizio, di cui al comma secondo dell'art. 7 del ripetuto R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il candidato dipende, nonchè certificati di altri servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato con mansioni analoghe a quelle del ruolo cui il candidato aspira;

11º tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utile produrre agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego per il quale concorrono.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Per l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori dei concorsi come sopra indetti e dei dichiarati idonei si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I vincitori dei concorsi dovranno, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sostenere un periodo di prova di mesi sei, salvo l'applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, riguardante l'esonero dal periodo di prova per coloro che all'atto della nomina si trovino ad avere esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, per un periodo non inferiore a sei mesi. Durante il periodo di prova saranno corrisposti gli assegni mensili e le aggiunte di famiglia stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi anzidetti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

(4864)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.